

Articolo 43 - Garanzie

43.1 In materia di garanzie, si applica la normativa vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

43.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, *e di tutti i lavori da eseguirsi sul territorio dell'ATO*, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria. In fase di prima applicazione l'importo della garanzia è determinato nel valore di € 10.000.000,00 da elevare, entro 24 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, fino a coprire gli interventi da realizzare nei successivi 5 anni di gestione. Tale fidejussione dovrà essere annualmente aggiornata in modo da coprire il fabbisogno in termini di interventi per il ogni successivo quinquennio.

43.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fidejussione ovvero a consegnare la fidejussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.

43.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

43.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, *o rimborsare ai Comuni quanto impegnato per l'esecuzione di interventi eseguiti in sostituzione del Gestore per mancata o non corretta esecuzione di lavori.*

43.4 La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro 6 (sei) mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

Articolo 44 -Assicurazioni

Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale minimo di €. 10.000.000,00;
- b) Protezione degli impianti contro rischi di calamità naturali, con un massimale di €. 50.000.000,00.